

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO**

**-SEZIONE LAVORO-**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

**con istanza di autorizzazione alla notifica ex art 151 cpc nei confronti dei  
controinteressati-liticonsorti-contumaci nella fase cautelare**

**AVVERSO**

l'ordinanza di rigetto resa, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al numero 2931/2022, dal dott. Domenico Vernillo, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 2-12-2022 e comunicata in data 5-12-2022

**PER**

Il prof. **VILLANO DOMENICO**, nato ad Avellino il 25-03-1969, residente in San Giorgio del Sannio (BN), alla via Aldo Moro, 159/A, - cod. fisc VLLDNC69C25A509Y- rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in data 24-09-2022, in calce al ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c, dal sottoscritto avv.to Maria Teresa Lepore (cod. fisc.. LPR MTR 67R53A 509Q) del Foro di Benevento con il quale elett.te domicilia in San Giorgio del Sannio (BN) alla via San Giacomo, 35- **indirizzo di posta certificata: [avvmariateresalepore@pec.it](mailto:avvmariateresalepore@pec.it)**)

**-RECLAMANTE-**

**CONTRO**

- 1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t**, con sede in Roma, al viale Trastevere, 76/a- cod fisc. 80185250588 -indirizzo P.E.C.: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via Armando Diaz- indirizzo pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);
- 2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA- UFFICIO VI- IN PERSONA DEL DIRIGENTE E LEGALE RAPP.TE P.T- COD. FISC. 80039860632** con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via Armando Diaz- indirizzo pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);
- 3. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-UFFICIO VII- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO- COD. FISC. 80039860632-** in persona del Dirigente pro tempore e legale rapp.te p.t, con sede in Avellino, alla via Marotta, 14,



domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via Armando Diaz, 11- indirizzo pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it) **tutti elett.te domiciliati in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, 55, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- indirizzo pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)- unitamente al Dirigente, dott. Vincenzo Romano- cod. fisc. RMN VCN 71 L08I262O-loro procuratore alle liti nella fase cautelare ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c.**

**-RECLAMATI-**

**CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI: TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE -GPS- DI AVELLINO – II FASCIA- NELLE CLASSI DI CONCORSO A048 E A049 E/O I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE -GPS- DI AVELLINO- II FASCIA- AVENTI PUNTEGGIO 100 O INFERIORE A 100, RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO A049 E PUNTEGGIO 95 O INFERIORE A 95, RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO A048.**

%%%%%%%% %%%%%%%%%%

**FATTO**

Con ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c, il prof. Villano Domenico chiedeva che l'On.le Giudice Unico presso il Tribunale adito-Sezione lavoro- in accoglimento del ricorso- ritenuta la propria competenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'azione ex art. 700 c.p.c. - rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, con decreto inaudita altera parte e/o previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e contestuale discussione- accogliesse le seguenti **conclusioni:**

1. dichiarare illegittimi entrambi i provvedimenti di conferimento delle supplenze-incarichi a tempo determinato- emanati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino (quello pubblicato in data 7-09-2022- I turno di nomina- e quello pubblicato in data 19-09-2022- II turno di nomina), con la consequenziale disapplicazione degli stessi e, per l'effetto, previo riconoscimento del suo diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato dalle GPS di Avellino, ordinare al Ministero dell'Istruzione- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca-MIUR-in persona del Ministro p.t, l'immediata assegnazione allo stesso di incarico a tempo determinato su posto comune- classi di concorso A049-A048- presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il primo turno di nomina e a lui spettanti per posizione in graduatoria;
2. in via subordinata, ordinare al Ministero dell'Istruzione- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca-MIUR-in persona del Ministro p.t, l'immediata assegnazione di



incarico a tempo determinato su posto comune- classi di concorso A049-A048- presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda tra quelle resesi disponibili per il secondo turno di nomina e a lui spettanti per posizione in graduatoria e/o sugli ulteriori posti così come indicati in domanda (sostegno ed educazione motoria alla primaria);

3. condannare le Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del suo diritto;
4. condannare il Ministero dell'Istruzione- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca- MIUR- in persona del Ministro p.t, al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante, a decorrere dal mese di settembre e fino all'effettiva presa di servizio;
5. con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A sostegno della domanda, deduceva, in fatto ed in diritto, quanto segue:

- che, in data 30 maggio 2022, dopo essere stato iscritto, per oltre 15 anni, nelle graduatorie dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna- Ufficio IX- Ambito Territoriale di Parma e Piacenza- e, per il biennio 2020/2022, nelle graduatorie provinciali dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la Lombardia- Ambito Territoriale di Mantova- inoltrava, in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Istanze On line- Polis", istanza (Prot. n m\_p A00POLIS-Registro Ufficiale I 7780424) finalizzata al trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia per la Provincia di Avellino;
- che, successivamente, in data 16 agosto 2022, in ottemperanza a quanto stabilito con l'Ordinanza Ministeriale n 112 del 6 maggio 2022, disciplinante le "procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", inoltrava, sempre in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Istanze On line- Polis", domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali -GPS- per la Provincia di Avellino- II Fascia- e di istituto di III fascia del personale docente, per il biennio 2022/204, per le classi di concorso A048 e A049;
- che tale domanda veniva protocollata con il numero m\_pi-AOOPOLIS REGISTRO UFFICIALE I.. 8943681.16-08-2022;
- che, in forza di tale domanda, nella quale esprimeva, come prescritto dalla normativa, le 150 "preferenze", per sedi, classi di concorso e tipologia di posto. veniva inserito, per la prima volta, nelle graduatorie provinciali per le supplenze - GPS-di Avellino;
- che, a seguito della pubblicazione delle GPS, in date 27/ 28 luglio c.c- successivamente ripubblicate in date 29/ 30-08, al termine di una revisione operata in forza delle osservazioni



formulate dagli aspiranti docenti- verificava di trovarsi, relativamente alla classe di concorso A 048 nella posizione n° 22, con punteggio 95, e, relativamente, alla classe di concorso A049, nella posizione 16, con punteggio 100;

- che, in data 5-09-2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale di Avellino- emanava decreto di assegnazione degli incarichi annuali- I turno di nomina;

- che, presane visione, constatava di non aver ricevuto alcun incarico e che le cattedre per la classe di concorso A049 – GPS2- “ G. Pascoli “- Vallata , F. De Sanctis e Scuola Secondaria Primo Grado- Casalbore, da lui inserite tra le 150 preferenze, con la medesima tipologia di contratto assegnata (fino al termine delle attività didattiche), erano state conferite a docenti aventi un punteggio inferiore al suo ( De Simone Maria Antonietta , avente punteggio 89, Carbone Fabio, avente punteggio 97 e Miele Francesco, avente punteggio 83,5).;

- che, pertanto, con nota pec del 6-09-2022, a firma del sottoscritto procuratore alle liti, presentava reclamo ed istanza di accesso agli atti, chiedendo di conoscere, immediatamente, con l'urgenza che il caso richiedeva, tenuto conto che la presa di servizio era prevista per la giornata seguente, le motivazioni per le quali fosse stato “scavalcato” da docenti occupanti una posizione inferiore in graduatoria nella classe di concorso A049 GPS 2, nonché il rilascio di tutta la documentazione inerente la posizione relativa ai docenti individuati quali destinatari della proposta di assunzione (De Simone Maria Antonietta, Carbone Fabio e Miele Francesco);

- che, in data 12-09-2022, l'Ufficio Scolastico emanava una nota con la quale, dopo aver premesso di aver già, in precedenza, fornito chiarimenti in ordine al corretto funzionamento delle GPS ed alla correlata tematica riguardante l'assegnazione degli incarichi annuali, ribadiva- senza entrare nel merito delle singole posizioni- che le scelte operate dal sistema sulla base dell'algoritmo impostato erano “ineccepibili” ed improntate a rigidi criteri precostituiti, come ampiamente rappresentato già con la nota di chiarimento n 3694, pubblicata in data 30-08-2022, a cui si riportava;

- che, in data 19-09-2022, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, previa pubblicazione, in data 16-09-2022, delle disponibilità residue, procedeva all'assegnazione delle sedi rimaste vacanti- II turno di nomina;

- che, ancora una volta, non risultava assegnatario di alcun incarico e constatava il conferimento di supplenze a docenti aventi punteggio inferiore al suo, e ciò sempre su cattedre da lui puntualmente inserite tra le 150 preferenze e con la stessa tipologia di contratto (fino al termine delle attività didattiche);

- che non gli era dato conoscere le ragioni per le quali non fosse risultato assegnatario di alcun incarico in riferimento ad entrambi i turni di nomina;



- che entrambi i provvedimenti di conferimento delle supplenze-incarichi a tempo determinato emanati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino- quello pubblicato in data 5-09-2022- I turno di nomina- e quello pubblicato in data 19-09-2022- II turno di nomina- erano illegittimi alla luce di una corretta ed approfondita disamina della normativa che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, vale a dire l'ordinanza ministeriale n 112/2022.

Con provvedimento reso in data 1.10.2022, il Giudice fissava, per la comparizione delle parti e la discussione della domanda cautelare, l'udienza del giorno 17.11.2022, nonché, per la comparizione delle parti e la discussione della domanda di merito, l'udienza del 9/02/2023.

Nel contempo, ordinava al resistente Ministero, anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di pubblicare ricorso e decreto, entro gg. 7 dalla ricezione della notificazione, sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale di Avellino- Ufficio VII – sino al giorno 9.02.2023 incluso, a valere quale notificazione nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, tutti con la rappresentanza processuale del Dirigente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dott. Vincenzo Romano, il quale, senza nulla dedurre nel merito, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, nonché la carenza dei presupposti legittimanti la domanda cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

All'esito della riservata assunta all'udienza di prima comparizione e discussione del 17-11-2022, tenutasi in trattazione scritta, il Giudice, con provvedimento reso in data 2-12-2022 e comunicato il 5 successivo, rigettava la domanda cautelare, rinviando al merito la regolamentazione delle spese di lite.

### **MOTIVI DI RECLAMO**

L'ordinanza resa dal dott Vernillo Domenico, in funzione di Giudice del Lavoro, è manifestamente illegittima e va, pertanto, revocata.

Lo stesso, ritenuta la propria giurisdizione, ha rigettato l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata dal prof. Villano per l'insussistenza del requisito del "periculum in mora".

In particolare, ha ritenuto non ravvisabili le "caratteristiche di irreparabilità, attualità ed imminenza" del lamentato pregiudizio in forza del sopravvenuto incarico di supplenza ricevuto dal ricorrente presso le scuole primarie di Venticano (AV) e Pratola Serra (AV).



Ciò, nonostante l'attribuzione di un punteggio per titoli di servizio inferiore (punti 6) rispetto a quello asseritamente spettantigli (punti 12) e nonostante una retribuzione notoriamente inferiore.

A dire del Giudice del Lavoro, poiché, nell'attuale sistema delle G.P.S, i punteggi per titoli e servizio non vengono aggiornati in maniera corrente, man mano che il docente li matura, ma solo con cadenza biennale, all'esito delle domande di aggiornamento, mancherebbe l'imminenza della lesione in capo al ricorrente.

In ogni caso, mancherebbe il requisito della irreparabilità posto che si tratterebbe di una lesione suscettibile di "piena e specifica *restitutio in integrum*": all'accoglimento della domanda conseguirebbero il riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione ed anche al maggior punteggio.

Tale assunto non è condivisibile.

Appare, preliminarmente, opportuno evidenziare che è pacifico che la procedura di urgenza richieda che il danno verificabile durante lo svolgimento del processo ordinario assurga agli estremi della "irreparabilità".

Ma cosa deve intendersi per "danno irreparabile"?

Secondo la tesi maggiormente accreditata, il pregiudizio è irreparabile quando non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o non risarcibile o, ancora, qualora, a causa della durata del processo, si possa determinare uno "scarto" tra effetti della decisione di merito e soddisfazione integrale.

L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c va intesa, non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la tutela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito. Tale "scarto", peraltro, va inteso sotto un profilo prettamente qualitativo e non quantitativo (*Trib Napoli, ordinanza dell'11-02-2019*).

Dunque, l'irreparabilità sussiste tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio.

Ebbene, venendo alla fattispecie concreta, il pregiudizio che potrebbe prodursi in danno del ricorrente, contrariamente all'assunto dell'estensore del provvedimento impugnato, non è suscettibile di "piena e specifica *restitutio in integrum*" (fattispecie, questa, peraltro, che la giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, chiarito spetti solo quando sia stata riconosciuta



l'illegittima interruzione di un rapporto già in corso, e non anche nel caso- quale quello in esame- di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso).

Va, innanzitutto, considerato che i provvedimenti ed i comportamenti assunti dall'Amministrazione convenuta hanno frustrato e leso il diritto al lavoro del ricorrente, illegittimamente pretermesso nella assegnazione del posto a lui spettante (posto comune Scuola Secondaria di primo grado), violando il principio del merito, il diritto alla espressione di "preferenze" nella scelta delle G.P.S, oltre che ulteriori diritti costituzionalmente garantiti, quale quello al buon andamento della P.A ( art 97 Cost.).

Sicchè il pregiudizio sofferto, oltre che di natura economica, è anche, e soprattutto, professionale, con conseguente lesione anche del bagaglio esperenziale (il ricorrente, peraltro, non ha mai prestato servizio nelle Scuole primarie, essendo stata, l'educazione motoria, introdotta per la prima volta quest'anno).

Non è, quindi, soltanto un aspetto economico quello da valutare, ma un aspetto legato alla stessa persona del ricorrente, che è impossibilitato a svolgere, nelle more, la mansione che gli spetterebbe per punteggio e titoli ed è, viceversa, costretto a svolgere, per un intero anno scolastico, altra mansione, indicata, in forza del proprio diritto di esprimere delle preferenze, e, quindi, di scegliere, fra tipologia di tipo e sedi, in una posizione decisamente peggiore rispetto alle altre. (docenza presso Scuole primarie anzichè presso Scuola Secondaria di I grado).

Per di più, una mansione il cui svolgimento non potrà produrre al ricorrente alcun vantaggio nel suo percorso professionale, posto che l'educazione motoria nelle scuole primarie è normativamente destinata a perdurare per il solo anno scolastico 2022/2023 ed è stato previsto che i diplomati Isef, come il ricorrente, saranno esclusi dall'accesso al prossimo concorso.

Non può ignorarsi, come ha fatto l'estensore del provvedimento impugnato, che, nella prassi giurisprudenziale volta ad ammettere la tutela ex art 700 c.p.c., vada attribuita centralità alla figura del lavoratore, anche in funzione dell'art. 36 Cost, che riconduce l'essenza del rapporto di lavoro allo sviluppo della persona, nonché degli artt. 4 e 15 Cost., in forza dei quali ad ogni cittadino va riconosciuto il diritto di scegliere l'occupazione più confacente alle proprie inclinazioni e possibilità. Ciò, al fine di valorizzare l'aspetto personalistico della prestazione lavorativa, per la crescita personale del singolo e della collettività.

Il pregiudizio irreparabile deve essere, dunque, riferito alla persona titolare del diritto, e non al diritto stesso.

**Il pregiudizio, in definitiva, ha, nella fattispecie in esame, dimensione prevalentemente non patrimoniale, essendo, il lavoro, non soltanto un mezzo per sostentarsi, ma anche uno**



**strumento** attraverso il quale mettere a frutto le proprie capacità ed affermare la propria personalità.

D'altra parte, il prof. Villano, come dedotto nel proprio ricorso, ha trascorso oltre 15 anni al Nord, lontano dalla propria famiglia, e con un maggior dispendio economico, anche per non aver mai voluto sacrificare le proprie inclinazioni, ad esempio, attribuendo priorità all'insegnamento su posto comune e non sul sostegno, più facilmente conseguibile al Sud, ecc, e ciò anche a discapito di una assunzione a tempo indeterminato che, sul sostegno, sarebbe stata, di certo, più facilmente raggiungibile.

In più, non può non tenersi presente che, a norma dell'art. 2058 cc, il Giudice può sostituire alla reintegrazione in forma specifica quella per equivalente solo laddove la prima sia troppo onerosa per il debitore, aspetto, anche questo, altrettanto ignorato e, comunque, se considerato, manchevole di qualsivoglia motivazione.

**Vi è, poi, un ulteriore, e forse più pregnante, profilo da tenere in debita considerazione, parimenti non valutato dal Giudice della cautela.**

La mancata attribuzione al ricorrente del posto a lui spettante, in via cautelare, ma solo eventualmente, all'esito del giudizio di merito, e, quindi, ben oltre la fine del corrente anno scolastico, consentirà agli altri docenti, non sostituiti, di conseguire illegittimamente la maturazione di altrettanti punti (12).

Con la conseguenza, gravosa, del mancato distacco tra le posizioni in graduatoria.

Dunque, l'eventuale attribuzione al ricorrente di un punteggio per così dire "figurativo" all'esito di un eventuale accoglimento dell'azione di merito, determinerebbe un danno allo stesso nella misura in cui il medesimo punteggio venisse attribuito a quel docente che, illegittimamente collocato al suo posto, ha, nel frattempo, prestato, comunque, un servizio.

Circostanza, questa, tutt'altro che irrilevante se si tiene conto dell'attuale situazione in cui versa la "scuola" e delle oggettive difficoltà dei docenti, penalizzati da un farraginoso sistema.

Di qui anche "l'imminenza ed attualità" del pregiudizio, stante la necessità di impedire il protrarsi di una situazione all'evidenza illegittima per l'intero anno scolastico in corso.

E', insomma, anche la perdurante situazione di antigiuridicità nel tempo che occorre neutralizzare, configurandosi, il decorso del tempo, come un evento che pregiudica il soddisfacimento del diritto.

**I tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario, non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, di acquisire indebitamente punteggio e posizioni che inciderebbero nelle graduatorie future.**





**Oltre al “periculum in mora”, deve ritenersi sussistente anche l’ulteriore presupposto del “fumus boni iuris”.**

Sul punto, ci si riporta a quanto già ampiamente dedotto nel proprio ricorso ex art. 700 cpc, evidenziando, in aggiunta, che la fondatezza della domanda è da desumersi indirettamente anche dal comportamento processuale del Ministero, che ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in merito alla posposizione del ricorrente rispetto ad altri docenti pur con punteggio inferiore.

Pertanto, il sottoscritto, nella spiegata qualità, tenuto conto della non adeguata ripristinabilità del danno potenzialmente connesso alla mancata assegnazione al prof. Villano dell’incarico di supplenza a lui spettante, subentrando ad altro docente, e della palese violazione di diritti costituzionalmente garantiti (e non di diritti meramente patrimoniali),

### **CHIEDE**

**che l’On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, Voglia:**

- 1. in via preliminare**, rilevato che la notifica del presente reclamo risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati/litisconsorti, nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare la notifica del presente reclamo e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza, ex art. 151 cpc, tramite pubblicazione sul sito Internet del M.I.U.R, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Avellino;
- 2. nel merito**, revocare l’ordinanza resa dal dott. Domenico Vernillo, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 2-12-2022, ed accogliere l’istanza cautelare ex art. 700 cpc contenuta nel proprio ricorso del 26-09-2022.
- 3.** con vittoria di spese e competenze del giudizio;
- 4.** con ogni consequenziale provvedimento di legge.

**Allega:**

1. copia ordinanza impugnata;
2. copia ordinanza n 5211, resa in fattispecie analoga dal Tribunale di Velletri in data 7-12-2022;
3. fascicolo di parte relativo alla fase cautelare.

**Chiede che sia acquisito il fascicolo di ufficio relativo alla fase cautelare**

**Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002 e ss. mm., che il presente reclamo sconta un C.U. fisso pari ad € 147,00 (circ. n.5 dd. 31/07/2002).**

**San Giorgio del Sannio, 15-12-2022**

**Avv Maria Teresa Lepore**



**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore alle liti, nel rilevare che il presente reclamo deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, identificati in coloro che risultano iscritti nelle GPS dell'USR Campania- Ambito Territoriale di Avellino-II FASCIA-classi concorso A049 e A048 o, quantomeno, in coloro che risultano iscritti nelle predette GPS aventi punteggio 100 o inferiore a 100, relativamente alla classe di concorso A049 e 95 o inferiore a 95, relativamente alla classe di concorso A048, rimasti contumaci nella fase cautelare, chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art 151 cpc, mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito Internet del MIUR e/o dell'USR Campania-ATP di Avellino.

A tal fine, fa presente che sussistono i presupposti per derogare alle formalità ordinarie, mancando, nelle graduatorie pubblicate, qualsivoglia indicazione in ordine alla residenza e agli altri dati identificativi dei docenti, oltre che per motivi celerità e di economia processuale, La tradizionale notifica per pubblici proclami, invero, sarebbe oltremodo onerosa e, comunque, come affermato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n 106 del 19-02-1990), anche inidonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino- docente, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale.

Viceversa, il sito Istituzionale del Ministero e la sede locale è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei vari provvedimenti..

**San Giorgio del Sannio, 15-12-2022**

**Avv Maria Teresa Lepore**



